

**CONVENZIONE TRA LA ASL N. 6 DEL MEDIO CAMPIDANO E LA ASL N. 8 DI  
CAGLIARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ESPERTO DI  
RADIOPROTEZIONE PER IL PERSONALE DELLA FISICA SANITARIA DELLA  
ASL MEDIO CAMPIDANO AI SENSI DEL D.LGS. 101/2020.**

tra

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano**, di seguito  
denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale /  
partita IVA n. 03990320925 , nella persona del **Direttore Generale Dott. Giorgio  
Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante,

e

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari**, di seguito denominata ASL 8,  
con sede legale in Cagliari, presso Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12,  
codice fiscale / partita IVA n. 03990560926, nella persona del **Direttore Generale  
Dott. Marcello Tidore**, in qualità di Legale Rappresentante,

**Premesso che**

– allo stato attuale la Asl n. 6 Medio Campidano non dispone, nel proprio organico,  
del personale avente la necessaria specializzazione ed esperienza per assolvere  
agli obblighi per la sorveglianza fisica ai sensi del D.Lgs 101/2020 e smi. del  
dirigente fisico esperto in Radioprotezione in servizio presso la ASL del Medio  
Campidano;

- la ASL n. 8 ha dato la disponibilità a fornire personale altamente specializzato in  
materia di sorveglianza fisica, in possesso del titolo richiesto di Esperto di  
Radioprotezione;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Le parti convengono che l'Azienda Sanitaria Locale del Medio Campidano, per l'assolvimento degli obblighi di legge, si avvale delle prestazioni professionali rese da personale altamente specializzato, autorizzato e messo a disposizione dall'ASL 8 di Cagliari, nelle specialità previste in materia di Sorveglianza Fisica del personale della Fisica Sanitaria della ASL Medio Campidano, così come dichiarate dal D.lgs. 101/2020.

L'impegno orario per lo svolgimento delle attività richieste con il presente accordo è stimato in media per n. 15 ore anno.

**Art. 2 – Formale attribuzione dell'incarico**

Al Dirigente Fisico ed Esperto di Radioprotezione individuato dalla ASL 8, dopo la sottoscrizione del presente accordo tra le due ASL, verrà conferito formale incarico che ne disciplina le modalità operative e questi è tenuto a rilasciare specifica dichiarazione di accettazione.

**Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Fisico a tal fine individuato, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia dell'esigenza e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza della ASL 8, e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa. Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi del Capo III, art. 14 della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantita dalle intese che

intercorreranno tra la Direzione della ASL 8 ed il Dirigente del Servizio coinvolto della ASL 6. Le prestazioni saranno effettuate nei tempi e con le modalità da concordarsi preventivamente con il Dirigente del Servizio coinvolto, e secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 4 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento**

Per le suddette prestazioni la ASL 6 corrisponderà alla ASL 8 € 60,00/ora lorde, oltre IRAP, per ogni ora di attività resa. La ASL 6 corrisponderà, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dallo specialista consulente mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Direttore Sanitario Aziendale.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL 6 emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL 8 che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 20 giorni dalla ricezione della rendicontazione.

L'ASL 6 si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ASL 8 per la successiva attribuzione nella misura di legge al dipendente che ha garantito la consulenza per la quota spettante.

#### **Art. 5 – Oneri assicurativi**

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni anche in itinere, i danni Kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli

spostamenti da e per la ASL n. 6, sono a totale carico dell'ASL 6 del Medio Campidano.

#### **Art. 6 - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data del 01/01/2024 fino al 31/12/2024 incluso.

Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

#### **Art. 7 – Tutela della Privacy**

Il trattamento dei dati personali da parte del dirigente consulente avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

#### **Art. 8 – Foro Competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti norme in materia.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e n. 9 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

L'imposta di bollo della presente convenzione è per intero a carico della ASL 6. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni**

---

**Il Direttore Generale ASL 8 Dott. Marcello Tidore**

---